



Gen.

**TRIBUNALE PER I MINORENNI  
DI MILANO**

**N. R. Gen./E**

Il Tribunale per i Minorenni di Milano riunito in Camera di Consiglio nella persona di

Dott.ssa Paletto	Presidente
Dott. Viti	Giudice rel.
Dott.ssa Dallanegra	Giudice Onorario
Dott. Pedrazzini	Giudice Onorario

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO DEFINITIVO**

Nel procedimento in epigrafe indicato promosso ai sensi dell'art. 31 D.Leg.vo 286/98 da:

**, n. in El Salvador il**

**, n. in El Salvador il**

nell'interesse dei figli minori:

**, nata a Milano il 05/07/2013**

**, nato a Milano il 06/06/2017**

\*\*\*

**Letto il ricorso** depositato in data 12/12/17 dai genitori dei minori con cui gli stessi chiedevano la concessione dell'autorizzazione alla permanenza in Italia per un tempo determinato ai sensi dell'art. 31 D. Leg.vo 286/98;

**Premesso che:**

- Il padre dei minori giungeva in Italia nel 2010, mentre la madre lo raggiungeva nel 2012;
- In Italia nascevano i minori [ ] e [ ], rispettivamente nel 2013 e nel 2017;
- Entrambi i ricorrenti non riuscivano a regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano, se non in occasione delle due gravidanze della signora [ ] tramite permessi di soggiorno per cure mediche, di cui l'ultimo scaduto nel dicembre 2017;

- In sede di audizione il padre riferiva di aver sempre svolto attività lavorativa non in regolare ed attualmente di lavorare come addetto alle pulizie presso appartamenti e uffici, mentre la madre riportava di lavorare come colf presso una famiglia;
- Il nucleo familiare attualmente vive in un appartamento in \_\_\_\_\_, come accertato dalla Polizia Locale in sede di sopralluogo;
- Dagli accertamenti esperiti dalla Questura non risultano precedenti penali a carico di entrambi i ricorrenti;
- I minori stanno bene, non presentano problemi di salute ed \_\_\_\_\_ è regolarmente iscritta a scuola;

**Ritenuto che:**

- nel caso di specie si ritiene di poter affermare che gli odierni istanti abbiano esercitato a beneficio dei figli la propria funzione genitoriale, motivo per cui il loro allontanamento comporterebbe la disgregazione del nucleo familiare con grave pregiudizio psicofisico per i minori;
  - un eventuale rientro nel paese di origine, dove i ricorrenti non hanno più alcun riferimento affettivo e supportivo, si attesterebbe come gravemente pregiudizievole per i minori, che sono nati e cresciuti in Italia;
- nel presente caso, pertanto, possono dirsi sussistenti le condizioni previste dall'art. 3 comma 31 del D. Lgs. N. 286/98 e, in particolare, come evidenziato dalle Sezioni unite (Sent 25.10.2010 n. 21799) «La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare»;
- nel caso di specie, l'allontanamento dei genitori comporterebbe la disgregazione del nucleo familiare con grave pregiudizio psicofisico per i minori, che dovrebbero restare in Italia senza di essi o, in alternativa, far ritorno nel Paese d'origine dopo essersi integrati nel nostro territorio;

- sia conseguentemente opportuno autorizzare i ricorrenti a permanere in Italia ai sensi della norma anzidetta per anni due;

- nello specifico il concedendo permesso di soggiorno dovrà consentire lo svolgimento di attività lavorativa e l'iscrizione al SSN, nonché l'attivazione della procedura ordinarie (flussi e/o sanatorie), poiché diversamente verrebbero vanificate le finalità della norma

**P.Q.M.**

**Visto il parere del P.M.** pervenuto in data 18/09/2018;

Visti gli artt. 31 D. Leg.vo 286/98, 333, 336 e 741 c.p.c. deliberando in via definitiva

**ACCOGLIE**

L'istanza ai sensi dell'art. 31 D.Leg.vo 286/98 presentata da

, n. in El Salvador il \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, n. in El Salvador il \_\_\_\_\_, autorizzando i ricorrenti unitamente ai figli minori a permanere in Italia per **anni due;**

Si notifichi:

- ai ricorrenti, presso il difensore domiciliatario;

Si comunichi:

- Al P.M. sede;

- Alla Questura di Milano ex art. 31 D. Leg.vo 286/98, *via fax*.

Milano, 27 settembre 2018

Il Presidente



Il Giudice rel.

